

**CONTRATTO**  
per la disciplina dell'esecuzione dell'iniziativa  
**"I-Evolution: Sviluppo di un nuovo modello di business per la *injera* tradizionale etiope"**

L'anno duemiladiciannove il giorno 6 del mese di novembre, presso l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (in seguito denominata AICS), via Salvatore Contarini n. 25-00135 Roma, codice fiscale numero 97871890584, nella persona del Direttore Dr. Luca Maestripietri,

e

PLANET LINKS s.r.l., avente sede legale a Padova, via Svevia n. 9, P. IVA/Codice fiscale 05045800280, nella persona del Legale Rappresentante, Dr. Jacopo Arrigotti,

**PREMESSO**

- che l'articolo 17 della Legge n. 125/2014 istituisce l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;
- che la Legge n. 125/2014 concernente la "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo" e in particolare l'art. 1, comma 2, elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo;
- che l'art. 23, comma 2 della Legge n. 125/2014 stabilisce che "Sono soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo: a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici; b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali; c) le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro di cui all'articolo 26; d) i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi della presente legge, aderiscano agli standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale e alle clausole ambientali, nonché rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali";
- che l'art. 27, commi 1 e 2 della Legge n. 125/2014 prevede a sua volta che "1. L'Italia riconosce e favorisce l'apporto delle imprese e degli istituti bancari ai processi di sviluppo dei Paesi partner, fatta eccezione per le società e le imprese iscritte nel registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale" e che "2. È promossa la più ampia partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo alle procedure di evidenza pubblica dei contratti per la realizzazione di iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo sviluppo, nonché dai Paesi partner, dall'Unione europea, dagli organismi internazionali, dalle banche di sviluppo e dai fondi internazionali, che ricevono finanziamenti dalla cooperazione allo sviluppo";
- che l'art.16 del Decreto Ministeriale n. 113/2015 ("Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo") prevede che "1. L'Agenzia può affidare a soggetti privati con finalità di lucro la realizzazione di interventi di cooperazione allo sviluppo promosse dai medesimi soggetti, nel rispetto della finalità della legge medesima. 2. L'Agenzia promuove forme innovative di partenariato, volte al più ampio coinvolgimento delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, nonché al sostegno e alla crescita del settore privato nei Paesi partner. 3. Le attività di cui al presente articolo si conformano in ogni caso ai principi e alle finalità della legge istitutiva, agli standard internazionali in materia di diritti umani, di lavoro dignitoso, di responsabilità sociale e di tutela ambientale, alle norme in materia di contratti pubblici e, in particolare, al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nonché al codice di comportamento di cui all'articolo 20, fatte salve le competenze del Comitato congiunto".

**PRESO ATTO**

- che il Comitato Congiunto ha approvato, con Delibera n. 120 del 15 Novembre 2018, l' Avviso per un importo complessivo di 5 milioni di euro a valere sulle risorse 2018 e che lo stesso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 273 del 23 novembre 2018 (numero di gara: 7250162 CIG per lotto: Lotto 1: 7691520B16; Lotto 2: 7691539AC4; Lotto 3: 769154608E);
- che successivamente con Determina n. 8 del 17 gennaio 2019 del Direttore Vicario dell'AICS è stata nominata apposita Commissione per la valutazione delle proposte, secondo quanto stabilito al punto VI.2 dell'Avviso;
- che a seguito dell'espletamento delle procedure di selezione previste dal predetto Avviso, il Direttore dell'AICS con Determina n. 60 del 29 Luglio 2019 ha approvato la graduatoria nella quale è compresa, in posizione utile, per l'ottenimento del contributo AICS, l'iniziativa denominata "I-Evolution: Sviluppo di un nuovo modello di business per la *injera* tradizionale etiope" proposta dal Soggetto Esecutore cui è stato attribuito il codice AID 011981/01/2.

## TUTTO CIO' PREMESSO

Fra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

### Art. 1 Oggetto del Contratto

L'AICS e il Soggetto Esecutore concordano sull'esecuzione dell'iniziativa denominata "I-Evolution: Sviluppo di un nuovo modello di business per la *injera* tradizionale etiope" - AID 011981/01/2 e descritta nell'allegato "Proposta tecnica" di cui al successivo articolo 22, comma 1, lettera a (numero di gara 7250162, CIG 7691539AC4)

### Art. 2 Realizzazione dell'iniziativa

1. Il Soggetto Esecutore sarà responsabile della realizzazione dell'iniziativa, le cui attività avranno una durata pari a 21 mesi, come previsto nella documentazione di cui all'articolo 22 del presente Contratto.
2. La stipula del presente Contratto segna l'avvio dell'iniziativa e dell'ammissibilità delle relative spese.
3. L'inizio delle attività deve avvenire entro e non oltre due mesi dalla stipula del presente Contratto e dovrà essere comunicato all'AICS, da parte del Soggetto Esecutore, per mezzo di posta elettronica certificata.
4. Qualora siano intervenuti aggiornamenti nell'arco di tempo intercorso tra l'approvazione dell'iniziativa e l'inizio delle attività, il Soggetto Esecutore dovrà presentare il *piano operativo* delle attività, come da modello allegato di cui al successivo articolo 22, comma 2, lettera a. Il piano operativo, da trasmettere all'AICS per mezzo di posta elettronica certificata [agenzia.cooperazione@cert.esteri.it](mailto:agenzia.cooperazione@cert.esteri.it) deve essere composto da due sezioni: la prima include il piano economico-finanziario aggiornato; la seconda riporta gli eventuali aggiornamenti motivati intervenuti nella proposta progettuale. L'approvazione del piano operativo da parte dell'AICS avviene entro trenta giorni dalla sua ricezione, ovvero dall'ultima comunicazione intercorsa tra le Parti.

### Art. 3 Finanziamento dell'iniziativa

1. Il capitale investito complessivo nell'iniziativa ammonta a € 80.000 (Euro ottantamila/00), come indicato nell'allegato "Piano economico-finanziario previsionale" di cui al successivo articolo 22, comma 1, lettera c. Tale importo complessivo è ripartito in:

€ 50.000 a carico dell'AICS

€ 30.000 a carico del Soggetto Esecutore.

2. Il Soggetto Esecutore sarà responsabile nei confronti dell'AICS della realizzazione del piano economico-finanziario previsionale e dovrà garantire la corresponsione per l'iniziativa della quota di cofinanziamento pari ad € 30.000; sarà, altresì, responsabile dello svolgimento di tutte le attività previste dal presente Contratto. L'importo oggetto di finanziamento è esente da IVA ai sensi dell'articolo 10 del DPR del 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le Parti convengono di attenersi al piano economico-finanziario presentato dal Soggetto Esecutore ai sensi del punto V.2.3 del suddetto Avviso e allegato al presente Contratto quale parte integrante dello stesso, come previsto al successivo articolo 22, comma 1, lettera b, ovvero al piano operativo aggiornato ai sensi del precedente articolo 2, comma 4.
4. Le spese sostenute dovranno essere pertinenti, ammissibili, documentate, comprovabili e contabilizzate sulla base dei requisiti definiti dal successivo articolo 6 e rendicontate nelle modalità di cui all'articolo successivo 5.

### Art. 4 Garanzie

1. Il Soggetto Esecutore presenta una garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo pari a Euro 5.000,00 e pari al 10 per cento del contributo AICS. La garanzia prestata dovrà essere efficace per tutta la durata dell'iniziativa nonché per i 4 mesi successivi alla trasmissione della rendicontazione finale sia delle attività, sia contabile.

2. Il Soggetto Esecutore presenta copia conforme della polizza di responsabilità civile che tenga indenne AICS dai danni a terzi e che viene allegata al presente Contratto quale parte integrante della stessa.

## Art. 5

### Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione

1. Il contributo a carico dell'AICS, pari ad euro 50.000 (*Euro cinquantamila/00*), sarà erogato al Soggetto Esecutore sulla base della ripartizione proposta dall'Esecutore medesimo nell'allegato "Proposta economica" di cui al successivo articolo 22, comma 1, lettera c e di seguito riportata:

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Prima rata:   | € 5.000 pari al 10% del contributo  |
| Seconda rata: | € 40.000 pari al 80% del contributo |
| Saldo:        | € 5.000 pari al 10% del contributo  |

2. Il contributo a carico dell'AICS è erogato per stati di avanzamento delle attività (cd. "SAL") rendicontati dal Soggetto Esecutore, laddove per SAL si intende la completa realizzazione di quanto indicato nel piano economico-finanziario previsionale nella corrispondente colonna (anno 1 ; anno 2; anno 3).

3. La rendicontazione deve comprendere: una parte contabile con dettagliata nota descrittiva relativa al periodo di riferimento secondo i prospetti previsti dai modelli allegati di cui all'articolo 22, comma 2, lettera c del presente Contratto.

4. Ogni rendiconto deve essere corredato da una relazione di revisione contabile che ne certifichi, a seguito dell'esame della documentazione giustificativa, la correttezza e la corrispondenza al piano economico-finanziario da ultimo approvato dall'AICS, evidenziando eventuali spese inammissibili e ogni altro elemento utile per la valutazione dell'AICS sulla corrispondenza del risultato contabile dell'iniziativa con quello di gestione delle attività rendicontate. Il rendiconto va trasmesso all'AICS tramite posta elettronica certificata.

5. Il numero di rate di contributo AICS non può essere superiore a tre. Per le rate di SAL, l'erogazione avviene entro trenta giorni dalla presentazione della rendicontazione contabile, della relativa nota descrittiva, e al netto delle eventuali spese non ammissibili rilevate nella relazione di revisione contabile.

5-bis: Fatto salvo il precedente comma, ai fini dell'erogazione di un anticipo della prima rata non superiore a € 5.000,00, il Soggetto Esecutore potrà presentare la prima rendicontazione contabile con relativa nota descrittiva rappresentativa delle attività di avvio dell'iniziativa entro tre mesi dalla stipula del presente Contratto. Superato tale termine, il Soggetto Esecutore si impegna a presentare la rendicontazione ai sensi dei commi 2 e 5.

6. A seguito dell'esame della rendicontazione che verrà comunque effettuato dall'AICS, l'Agenzia si riserva di decurtare dalle rate successive, ovvero di richiedere il rimborso procedendo, ove necessario, a escussione della garanzia di cui al precedente articolo 4, di eventuali spese inammissibili non rilevate dal revisore.

7. L'erogazione del saldo avviene successivamente all'approvazione della rendicontazione finale sia delle attività, sia contabile. Il Soggetto Esecutore è tenuto ad inviare all'AICS, entro e non oltre sei mesi dalla fine dell'iniziativa, la rendicontazione finale unitamente ad apposito verbale in cui dichiarare la conclusione delle attività progettuali. L'AICS esamina la rendicontazione finale entro tre mesi dalla sua ricezione.

## Art. 6

### Ammissibilità delle spese rendicontate e audit dell'AICS

1. Le spese rendicontate nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 5 del Contratto, per essere considerate ammissibili, devono in linea generale:

- riferirsi esclusivamente al periodo di realizzazione dell'iniziativa. Tale periodo è definito dall'intervallo temporale intercorrente tra la data di avvio dell'iniziativa e il termine ultimo di realizzazione del progetto, così come comunicati all'AICS ai sensi rispettivamente degli articoli 2, comma 3 e 5, comma 7 del Contratto;
- essere espressamente e strettamente attinenti al progetto approvato dall'AICS ed essere conformi alla normativa italiana vigente e/o del Paese di realizzazione dell'iniziativa;
- non essere valorizzazioni;
- essere registrate in una contabilità separata di progetto tenuta dal Soggetto Esecutore, anche qualora siano imputabili alle attività realizzate dai partner.

Esse devono inoltre:

- risultare giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Sui documenti di spesa originali (presentati in copia conforme all'originale) deve essere apposta la dicitura "Spesa sostenuta con il cofinanziamento dell'AICS - "Bando profit";

- derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'intervento, i termini di consegna e le modalità di pagamento;
  - essere pagate in modo conforme alla normativa che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217 del 2010) e in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii);
2. I documenti giustificativi, gli atti giuridicamente vincolanti, le modalità di pagamento e di tenuta della contabilità separata da parte del Soggetto Esecutore dovranno essere verificati e certificati dal revisore contabile e non trasmessi all'AICS. E' fatta salva la facoltà dell'AICS di richiedere informazioni e/o documentazione giustificativa originaria al revisore, ovvero al Soggetto Esecutore in fase di verifica della rendicontazione trasmessa dall'Esecutore.
3. Le spese non attestabili tramite fatture devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione percentuale alle attività finanziate.
4. Nel caso di pagamenti in valuta estera, il controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione del giorno di effettivo pagamento a un tasso di cambio ufficialmente documentabile.
5. Ai fini dell'ammissibilità della spesa a cofinanziamento farà fede la relativa data valuta attestata dal relativo estratto conto.
6. La documentazione amministrativa e contabile originaria relativa all'iniziativa deve essere conservata per un periodo di 5 anni successivi alla presentazione della rendicontazione finale. A tal fine l'Esecutore dichiara che la documentazione amministrativa e contabile originaria dell'iniziativa è conservata presso Planet Links srl, sede legale via Svevia, 9 – 35127 Padova.
7. L'AICS si riserva il diritto di realizzare proprie missioni in loco, di monitoraggio delle attività, di valutazione dei risultati, nonché di realizzare visite di controllo della documentazione presso la sede dichiarata dall'Esecutore, dall'avvio delle attività fino a 5 anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione finale e del verbale di conclusione delle attività di progetto.

#### Art. 7

##### Revisore contabile

1. Il Soggetto Esecutore dichiara di aver individuato per le attività di revisione dell'iniziativa il seguente Revisore contabile: dott. Alessandro Tonin, nato a Padova (PD) il 16 ottobre 1978, codice fiscale TNNLSN78R1G224Y, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 145412 con D.M. del 30 maggio 2007 pubblicato in G.U. n. 47 del 15/06/2007, *curriculum vitae* in allegato. (Il Revisore deve risultare iscritto da almeno tre anni al Registro dei revisori legali e avere almeno tre anni di esperienza nell'ambito della revisione e/o nel controllo contabile presso società e/o enti pubblici.
2. Il Soggetto Esecutore allega al presente Contratto la Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, debitamente sottoscritta da parte del Revisore contabile, con l'incarico conferito dall'Esecutore medesimo, come da modello allegato ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. b).
3. Il Soggetto Esecutore si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla AICS tramite posta elettronica certificata [agenzia.cooperazione@cert.esteri.it](mailto:agenzia.cooperazione@cert.esteri.it) qualsiasi cambiamento motivato intervenuto in merito.

#### Art. 8

##### Attività e obblighi del Soggetto Esecutore

1. Il Soggetto Esecutore si impegna, nel rispetto della normativa vigente, a:
- a) assicurare la realizzazione dell'iniziativa;
  - b) cofinanziare l'iniziativa per un importo pari ad € 30.000;
  - c) garantire di aver ricevuto e/o di ricevere contributi pubblici che non superino la soglia complessiva "de minimis" pertinente al settore cui l'iniziativa afferisce, nel triennio di riferimento;
  - d) assicurare il corretto svolgimento dell'iniziativa e presentare all'AICS la rendicontazione contabile con relativa nota descrittiva delle attività nei modi e tempi stabiliti al precedente articolo 5;
  - e) non modificare, nel caso l'iniziativa preveda la costituzione di partnership al fine dell'implementazione delle attività progettuali, i partner di cui si è presentato, in sede di offerta, l'accordo di partenariato, se non per comprovate ragioni non prevedibili, né prevenibili con diligenza ordinaria. La sostituzione del partner deve essere preventivamente autorizzata dall'AICS, al fine di verificare che non risultino alterati capacità, ruoli e attività del partner sostituito;
  - f) rilasciare un'attestazione da cui risulti la correttezza di tutte le procedure nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - g) verificare che siano assicurati tutti gli adempimenti connessi alle attività del personale con particolare riferimento alle prescrizioni assicurative, previdenziali e antinfortunistiche;

- h) assicurare che il personale operante nel Paese partner Etiopia, in esecuzione all'iniziativa oggetto del presente Contratto, si impegni contrattualmente a rimanere estraneo a questioni politiche, etniche, religiose aventi carattere interno al suddetto territorio e ad astenersi da qualsiasi manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l'Italia e l'area in questione;
- i) mettere a disposizione dell'AICS in Italia e nel Paese partner Etiopia ogni utile elemento di valutazione, al fine di verificare la corretta gestione dell'iniziativa;
- l) rispettare e far rispettare dal personale impiegato nell'iniziativa la normativa in vigore nel Etiopia e le misure di sicurezza impartite dalla Rappresentanza diplomatica in Etiopia.

2. Nel caso di irregolarità o mancato rispetto dei termini e/o condizioni contrattuali, il Soggetto Esecutore ha l'obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti ed utilizzati in maniera difforme dallo scopo fissato nel presente Contratto e in modo illegittimo.

#### **Art. 9** **Attività e Obblighi dell'AICS**

1. L'AICS si impegna a co-finanziare l'iniziativa conformemente al precedente articolo 5.
2. L'AICS faciliterà ogni operazione e contatto, tra Italia e Etiopia, diretto alla buona esecuzione del Contratto.
3. L'AICS eserciterà il controllo sullo svolgimento dell'iniziativa. In particolare, l'AICS si riserva, nel corso dell'esecuzione del Contratto, di far eseguire dal proprio personale, o da esperti/organismi all'uopo designati, missioni di controllo per esaminare e verificare l'andamento dell'iniziativa e i risultati conseguiti, nonché la relativa documentazione come stabilito al precedente articolo 6, comma 7.
4. Le verifiche non dovranno interferire con le attività dell'iniziativa e potranno essere eseguite anche senza preavviso.

#### **Art. 10** **Modifiche dell'iniziativa**

1. Fermo restando il capitale investito complessivo dell'iniziativa di cui all'articolo 3, comma 1, ogni eventuale successiva modifica dell'iniziativa, che comporti una variazione di spesa superiore al 20 per cento della corrispondente categoria di costo prevista nel piano economico-finanziario previsionale allegato al presente Contratto, ovvero aggiornato ai sensi del precedente articolo 2, dovrà essere preventivamente comunicata all'AICS tramite posta elettronica certificata, entro e non oltre trenta giorni dall'insorgere della necessità di variazione. Tale necessità dovrà essere debitamente motivata e/o documentata e autorizzata dall'AICS in forma scritta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero dall'ultima comunicazione intercorsa tra le Parti.
2. Ogni eventuale proroga o rinnovo dovrà essere comunicato e autorizzato dall'AICS nei tempi e nei modi di cui al comma precedente.
3. Ogni eventuale necessaria sostituzione delle risorse professionali indicate in sede di offerta dovranno essere comunicate e autorizzate dall'AICS nei tempi e nei modi di cui al comma 1.
4. Le variazioni dei ricavi così come approvati nel piano economico-finanziario previsionale allegato al presente Contratto, ovvero aggiornato ai sensi del precedente articolo 2, dovranno essere comunicate e motivate.
5. Non sarà ammessa nessuna modifica all'iniziativa che possa comportare un onere finanziario aggiuntivo per l'AICS e che possa alterare gli obiettivi dell'iniziativa.
6. Non sarà ammessa alcuna modifica dell'iniziativa che possa comportare un'alterazione del rapporto tra l'apporto monetario del Soggetto Proponente e il contributo richiesto ad AICS, così come previsto nella "Proposta economica".

#### **Art. 11** **Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Soggetto Esecutore si impegna a sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii e, in particolare, dell'articolo 3. A tal fine, rende noto che il conto dedicato di cui all'articolo 3 della citata legge n. 136/2010 è il seguente:

C/C n. 1000/0003241

Presso Banca INTESA SAN PAOLO – Filiale 30360 – Via Rossi, 60 35030 Rubano (PD)

IBAN: IT20 T030 6962 7941 0000 0003 241

Soggetti delegati ad operare sul conto: JACOPO ARRIGOTTI, codice fiscale RRGJCP76M04G224L, funzione Amministratore unico.

2. Il suddetto conto è dedicato, anche in via non esclusiva, ai contributi pubblici. Restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 6 della legge n. 136/2010.
3. Restano escluse dall'applicazione del precedente comma sia le spese di importo modesto, comunque non superiore a 200 euro, sia le spese per le quali il Soggetto Esecutore sia oggettivamente impossibilitato, nel Paese di realizzazione dell'iniziativa, a effettuare la transazione con le modalità suddette, purché tale transazione risulti tracciata nel conto dedicato. Il Soggetto Esecutore dovrà, comunque, fornire al revisore contabile l'elenco delle spese sostenute in contanti nel Paese, con indicazione della specifica motivazione del ricorso al pagamento in contanti.

#### **Art. 12**

##### **Clausola risolutiva espressa**

1. Salvo quanto previsto al comma 3 del precedente articolo 11, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ed in applicazione dell'art. 3, comma 8 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136, si conviene che in caso di pagamenti disposti senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto mediante comunicazione da parte dell'AICS, da inviarsi con posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo con certezza della data di ricevimento. Sarà sufficiente che, nella comunicazione, l'AICS dichiari la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
2. La risoluzione del contratto lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

#### **Art. 13**

##### **Forza maggiore**

1. Nel caso in cui per cause di forza maggiore (eventi bellici, atti di terrorismo, epidemie, chiusura delle frontiere o assimilabili) sia impossibile portare a compimento l'iniziativa, il Soggetto Esecutore ne dovrà dare immediata comunicazione all'AICS tramite posta elettronica certificata, motivando e documentando l'impossibilità o la necessità di procedere alla modifica dell'iniziativa.
2. Nella comunicazione, l'Esecutore descriverà le cause che hanno determinato l'evento, indicandone la prevedibile durata e dovrà indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare, ove possibile. L'AICS si riserva la facoltà di avviare una procedura di accertamento. Verificate le comprovate motivazioni, l'AICS autorizzerà in forma scritta le necessarie modifiche all'iniziativa purché non comportino alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia.
3. Se le cause di forza maggiore renderanno necessaria l'interruzione dell'iniziativa, il Soggetto Esecutore dovrà presentare la rendicontazione delle spese sostenute fino a quel momento. Saranno oggetto di rimborso i costi fin lì sostenuti, debitamente rendicontati e certificati dal revisore e ritenuti ammissibili dall'AICS, inclusi tutti quelli derivanti da impegni di spesa documentati già assunti nell'ambito dell'iniziativa per fornitura di beni e servizi in corso di esecuzione.

#### **Art. 14**

##### **Rapporti AICS – Soggetto Esecutore**

1. Il presente Contratto non comporta per l'AICS alcuna responsabilità collegata alla gestione dell'iniziativa e ai rapporti giuridici e contrattuali ed extracontrattuali eventualmente posti in essere dal Soggetto Esecutore per l'esecuzione della medesima iniziativa.
2. L'esecuzione del presente Contratto dovrà effettuarsi in stretto collegamento tra l'AICS e il Soggetto Esecutore.
3. L'AICS sarà informata sulle fasi relative all'espletamento del Contratto e riceverà copia degli atti amministrativi adottati dal Soggetto Esecutore relativi al Contratto in oggetto.

**Art. 15**  
**Visibilità**

1. Il Soggetto Esecutore si impegna a garantire una adeguata visibilità alle attività, ai beneficiari e ai risultati dell'iniziativa, assicurando un chiaro riferimento al cofinanziamento dell'Agenzia, anche mediante l'utilizzo del logo dell'AICS e secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida sulla Comunicazione della Cooperazione italiana.
2. Qualora l'AICS o il Soggetto Esecutore intendano pubblicare in qualsiasi forma (anche telematica) informazioni o risultati, scaturiti dalle prestazioni connesse al presente Contratto, o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, le Parti concorderanno i termini e i modi della pubblicazione. Le pubblicazioni dovranno comunque riportare il Progetto oggetto del presente Contratto e citare l'AICS utilizzando anche il suo logo.

**Art. 16**  
**Risoluzione del Contratto**

1. Le Parti convengono che il reiterato e ingiustificato inadempimento da parte del Soggetto Esecutore alle obbligazioni di cui agli articoli 2, 5 e 8, ovvero la mancata e ingiustificata erogazione del contributo ai sensi degli articoli 5 e 9, comma 1 da parte dell'AICS, possano comportare la risoluzione del presente Contratto previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile.
2. La parte interessata comunicherà alla controparte per iscritto, mediante posta elettronica certificata, l'inadempienza contrattuale invitandola a provvedere entro e non oltre i successivi 30 giorni. Decorso inutilmente il termine, il presente Contratto si intenderà risolto.
3. In caso di risoluzione per inadempimento del Soggetto Esecutore, l'AICS – sulla base della valutazione delle attività e delle spese - potrà richiedere il rimborso del contributo erogato ed eventualmente non speso, ovvero speso per costi non ammissibili.
4. In caso di risoluzione per causa non imputabile al Soggetto Esecutore, l'AICS è tenuta a rimborsare le spese già correttamente effettuate dall'Esecutore, in ragione di un conteggio consuntivo debitamente rendicontato e certificato dal revisore che le raffronti con quelle previste.

**Art. 17**  
**Tutela della privacy**

1. Le Parti si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali e, in particolare, il Regolamento UE 2016/679 e la normativa nazionale di riferimento laddove applicabile.

**Art. 18**  
**Risoluzione delle controversie**

1. Le Parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Contratto ricorrendo a soluzioni conciliative condivise. Esaurito inutilmente il tentativo di conciliazione, le Parti ricorreranno all'Autorità giudiziaria competente, Foro di Roma.

**Art. 19**  
**Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli, valgono e si osservano le disposizioni ed i regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni.

**Art. 20**  
**Entrata in vigore e durata**

1. Il presente Contratto entra in vigore al momento della sottoscrizione dello stesso da entrambe le Parti.

2. La durata del Contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le Parti.

**Art.21**  
**Domiciliazione**

I documenti, a eccezione di quelli trasmessi tramite posta elettronica certificata, dovranno essere inviati ai seguenti indirizzi:

**AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE  
ALLO SVILUPPO**

Via Salvatore Contarini 25, 00135 Roma

**SOGGETTO ESECUTORE**

JACOPO ARRIGHETTI  
VIA AOSTA 34/S  
35142 PADOVA

**Art.22**

**Parti integranti e allegati del Contratto**



1. Le Premesse unitamente ai seguenti documenti così come approvati dall'AICS formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- a. Proposta tecnica (Allegato E dell'offerta)
- b. Piano economico-finanziario e nota descrittiva (Allegati F dell'offerta)
- c. Proposta economica (Allegato G dell'offerta);
- d. Cronogramma
- e. Accordo/Accordi di partenariato
- f. Copia conforme della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi

2. Quale supporto tecnico-operativo per il Soggetto Esecutore, si allegano i seguenti modelli:

- a. Modello di piano operativo
- b. Modello di dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità del revisore contabile
- c. Modello di prospetto di piano economico-finanziario di consuntivo e nota descrittiva

Per l'Agenzia Italiana  
per la Cooperazione allo Sviluppo

Stipulato in Roma, il  
(in n. 2 originali)

- 6 NOV. 2019

Per il Soggetto Esecutore

